

Convenzione per il trasferimento e l'esercizio associato di funzioni relative ai tributi comunali.

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____, nella sede legale dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", in Orzinuovi al Viale Marconi n. 27, tra:

- 1) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, nonché di Presidente e legale rappresentante p.t. dell'Unione di Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", con sede in Orzinuovi (BS) al Viale Marconi n. 27, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. _____ del _____;
 - 2) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
 - 3) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
 - 4) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
 - 5) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
 - 6) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
 - 7) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
 - 8) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione.

1. La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione di Comuni Lombarda della Bassa Bresciana Occidentale (di seguito anche "Unione BBO") di attività, compiti, servizi e funzioni inerenti ai seguenti tributi comunali già facenti capo ai Comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Villachiarà, ai fini dell'esercizio associato delle stesse da parte dell'Unione BBO a decorrere dal 01.03.2013:

- IMU di cui all'art. 8 e ss. del d.lgs. n. 23/2011, all'art. 13 del d.l. 201/2011 ed ICI, con riferimento alle attività di supporto ed istruttoria per l'accertamento e la riscossione del tributo relativo alle annualità precedenti al 2012, di cui al d.lgs. n. 504/1992;
- TARES di cui all'art. 14 del d.l. n. 201/2011 e TARSU/TIA, con riferimento alle attività di supporto ed istruttoria per l'accertamento e la riscossione del tributo relativo alle annualità precedenti al 2013, di cui al d.lgs. n. 507/1993;
- altri compiti ed attività espressamente previsti dalla presente convenzione.

Art. 2 - Durata e recesso.

1. Ferma l'efficacia della presente convenzione a decorrere dal giorno della relativa stipula, il trasferimento delle funzioni all'Unione BBO avrà effettivo corso a partire dal giorno 1° marzo 2013, per una durata pari a quella dell'Unione BBO.

2. Salvo il caso di recesso dall'Unione BBO, disciplinato dallo Statuto, i Comuni membri non potranno recedere dalla presente convenzione prima che siano decorsi tre esercizi annuali della gestione associata. Il recesso dalla presente convenzione dovrà essere deliberato dal Consiglio comunale del Comune partecipante, e comunicato all'Unione BBO, entro il termine del 31 ottobre dell'anno solare per poter spiegare efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso dalla presente convenzione da parte di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.

3. L'Ente recedente dalla presente convenzione assume, nei confronti dell'Unione BBO e degli altri Comuni membri, ogni responsabilità in ordine ai danni eventualmente conseguenti al recesso, ivi compresa la riduzione o la revoca di finanziamenti e contributi concessi in tutto o in parte per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 3 - Finalità e scopi

1. L'esercizio associato delle funzioni, oltre all'espletamento dei compiti e delle attività attribuite ai comuni in forza di leggi e di singoli regolamenti, dovrà tendere alla realizzazione della gestione coordinata delle attività attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse assegnate, nella ricerca di maggiore efficienza, efficacia e funzionalità nell'ambito del territorio di riferimento.

2. Costituiscono obiettivi dell'esercizio associato, tra gli altri:

- la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- la standardizzazione della modulistica e delle procedure anche mediante la stesura di regolamenti unici;
- la programmazione integrata delle attività e dei servizi;
- la condivisione delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature;
- l'attivazione di data base unitari o coordinati;
- la definizione di programmi formativi per il personale;

- ogni altra attività ritenuta strategica dagli organi di indirizzo politico dell'Unione BBO sulla scorta delle esigenze rappresentate dai singoli comuni membri.

Art. 4 – Uffici sul territorio

1. Al fine di assicurare efficienza ed economicità alle attività, il territorio di competenza è suddiviso nelle due macro-aree individuate nell'allegato A). Per la macroarea Nord è disposta l'apertura di una sede logistica distaccata in Maclodio, presso i locali resi a tal fine disponibili dall'amministrazione comunale. Per la macroarea Sud è previsto l'utilizzo dei locali dell'ufficio tributi del Comune di Orzinuovi, presso il relativo palazzo municipale.

2. Negli altri Comuni possono essere aperti dei distaccamenti con orario di apertura al pubblico limitato alle effettive esigenze della comunità di riferimento. Il numero, l'ubicazione, le modalità organizzative e di funzionamento degli stessi sono stabilite con autonomia organizzativa e gestionale dal responsabile del servizio individuato in seno all'organico dell'Unione BBO, nell'ambito degli indirizzi eventualmente formulati dagli organi di indirizzo politico dell'Unione e con il consenso delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 5 - Funzioni, attività e servizi

1. L'Unione BBO esercita in forma associata per conto dei comuni partecipanti tutte le attività, compiti, servizi e funzioni relative ai tributi di cui all'art. 1 individuate nel documento descrittivo allegato sub B), nonché le attività alle stesse propedeutiche, preliminari, strumentali, conseguenti o comunque ricollegate, con l'eccezione di quanto espressamente previsto nella presente convenzione.

2. In generale, salvo quanto diversamente previsto nella presente convenzione, l'Unione BBO provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti demandati in via ordinaria e ricorrente ai comuni partecipanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nelle materie di cui all'art. 1. Restano prerogativa e competenza delle singole amministrazioni comunali la titolarità e l'esercizio della potestà regolamentare a queste riconosciuta nelle materie oggetto della presente convenzione, fermi i compiti di coordinamento e supporto dalla stessa previsti in capo all'Unione BBO. Parimenti, restano in capo alle singole amministrazioni comunali la titolarità e l'esercizio del potere di determinare aliquote, detrazioni, esenzioni, assimilazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia in tema di previsione e quantificazione del gettito tributario.

3. Ferme restando le generali competenze di cui al precedente comma l'Unione BBO cura inoltre le attività a carattere non ordinario e ricorrente sempre specificate nel documento allegato descrittivo allegato sub B), sulla scorta di programmi di attività contenuti nella pianificazione gestionale del servizio, i cui obiettivi, modalità di attuazione ed oneri economici sono preventivamente approvati dalle amministrazioni comunali interessate.

4. In ogni caso, fermo il coordinamento, il supporto e le attività strumentali direttamente svolte dall'Unione BBO, il potere di liquidazione e accertamento resta radicato in capo alle singole amministrazioni comunali, le quali individuano nell'ambito della propria organizzazione o, previa formalizzazione di accordi di collaborazione, di quella dell'Unione BBO, i soggetti ai quali conferire la responsabilità di singoli procedimenti e tributi oggetto della presente convenzione.

5. Nel perseguimento dell'obiettivo dell'omogeneizzazione delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza, l'Unione BBO provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei comuni membri;
- all'adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione ed utilizzo di idonee dotazioni strumentali comuni;
- allo studio e all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

6. Le attività svolte ed i provvedimenti adottati dall'Unione BBO sono imputati e spiegano efficacia nei confronti di ciascun comune partecipante in ragione dell'esercizio associato disciplinato con la presente convenzione.

Art. 6 - Collaborazioni con enti diversi

1. Al di fuori dei casi di cui al successivo art. 10, al fine di rendere più efficiente ed economica la propria attività, l'Unione BBO può svolgere parte di essa in collaborazione con altri enti locali.

Art. 7 – Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività oggetto della presente convenzione è così articolato:

- Il Presidente dell'Unione BBO impartisce le direttive, vigila sull'espletamento dell'attività ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nel rispetto delle specifiche prerogative dei sindaci fissate dalla legge con riferimento al luogo ove si svolge il servizio; può individuare, tra i componenti dell'Assemblea dell'Unione BBO, un delegato che svolga attività di impulso, coordinamento e controllo degli aspetti gestionali del servizio associato;

- L'Assemblea dell'Unione BBO definisce gli indirizzi della gestione delle attività e ne verifica l'attuazione; si riunisce con cadenza almeno semestrale per la definizione delle linee di indirizzo della gestione del servizio, con la partecipazione del o dei responsabili del servizio;

- Il responsabile del servizio ha il compito di:

- elaborare piani operativi per il recepimento delle direttive generali del Presidente e dell'Assemblea dell'Unione BBO;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;

- aggiornare il personale;

- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno ovvero gli venga richiesto dal Presidente, dall'Assemblea dell'Unione o dalle singole amministrazioni comunali sul funzionamento e sull'efficacia del servizio.

- assicurare forme di coordinamento e consultazione con i funzionari incaricati di specifiche responsabilità nelle materie oggetto della presente convenzione da parte delle singole amministrazioni comunali.

Il responsabile del servizio è responsabile della gestione operativa del personale e delle risorse strumentali affidategli e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi assegnati. A tal fine predispose con cadenza annuale, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea, il Piano Operativo di Gestione del servizio

che individua la quantità e la tipologia di servizi e di attività da svolgere sul territorio sulla base del personale a disposizione e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili, in accordo con la più ampia pianificazione amministrativa e gestionale dell'ente assicurata, per competenza, dal Segretario e dal Direttore generale. Il Piano di Gestione del servizio può essere variato in corso d'esercizio con espressa deliberazione da parte dell'Assemblea, anche al fine di recepire modifiche, integrazioni, correttivi ed esigenze rappresentate dalle singole amministrazioni comunali.

Art. 8 - Organizzazione del servizio

1. I Comuni si impegnano a rendere disponibile per l'Unione BBO il personale attualmente in servizio a tempo indeterminato presso di essi, secondo la ricognizione non vincolante operata nell'allegato C).

2. Le modalità di utilizzo del personale di cui al comma precedente per il servizio presso l'Unione BBO saranno definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mediante specifici atti convenzionali stipulati tra ciascun Comune e l'Unione BBO ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004. Dette convenzioni avranno durata non inferiore ai tre anni, decorso il quale periodo le parti valuteranno l'opportunità di procedere al definitivo trasferimento delle risorse umane nella dotazione organica dell'Unione BBO.

3. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione del servizio, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dall'Assemblea dell'Unione BBO in coerenza e nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile dell'Ente e dei comuni partecipanti e dei vincoli agli stessi imposti.

4. Gli atti di gestione del personale dei comuni partecipanti temporaneamente assegnato all'Unione BBO:

- sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Unione BBO;
- sono adottati dall'Unione BBO per tutti gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio.

5. Le risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina generalmente vigente per gli enti locali, relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, vengono costituite mediante un trasferimento di risorse da parte dei comuni partecipanti, e l'impiego delle stesse viene agli stessi imputato, fatte salve le ulteriori necessità derivanti dall'applicazione dell'art. 10 seguente.

Annualmente, e salvi i necessari adeguamenti concomitanti alla gestione, l'Unione BBO, sulla scorta del Piano Operativo di Gestione, quantifica e richiede ai comuni partecipanti il trasferimento delle risorse necessarie ai fini del presente comma.

6. Le relazioni sindacali dei singoli comuni partecipanti tengono conto e si coordinano con gli accordi conclusi specificamente per il personale in servizio presso l'Unione BBO.

7. Il responsabile del servizio è individuato con decreto del Presidente dell'Unione BBO nell'ambito del personale presente in organico dotato della necessaria qualifica

professionale. Al responsabile del servizio compete la direzione e l'organizzazione degli uffici e del personale assegnato, i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione del servizio.

8. Il Presidente dell'Unione BBO può individuare, qualora esigenze di efficacia ed efficienza dei servizi lo richiedano, un responsabile del servizio per ciascuna macroarea di cui all'allegato A). In Tal caso a ciascuno di essi sono riconosciuti, per competenza territoriale, le medesime prerogative e responsabilità.

Art. 9 – Aspetti finanziari e patrimoniali della gestione

1. La spesa complessivamente sostenuta per lo svolgimento del servizio, comprensiva degli stipendi, del trattamento economico accessorio e dei relativi oneri riflessi e di ogni altro onere connesso al personale, degli automezzi, del carburante, delle apparecchiature tecnico-operative, dell'uso di beni mobili ed immobili e delle relative manutenzioni, della formazione professionale del personale e tutto quanto posto a disposizione e necessario per il buon funzionamento del servizio, è sostenuta dall'Unione BBO ed è ripartita tra i comuni partecipanti utilizzando i criteri di cui agli allegati D) ed E), ove per le diverse tipologie di costo è indicata una previsione di spesa meramente ricognitiva e presuntiva, suscettibile di essere variata, adeguata ed integrata già a decorrere dal primo esercizio della gestione, sulla scorta del Piano Operativo della Gestione e delle relative previsioni. L'Assemblea dell'Unione BBO può inoltre motivatamente approvare periodiche revisioni dei criteri sopra precisati, allo scopo di rendere l'imputazione dei costi quanto più possibile aderente alla misura del beneficio e del concorso di ciascun comune partecipante alle attività del servizio.

2. Gli emolumenti dovuti al personale dei comuni utilizzato dall'Unione BBO, ed i relativi oneri riflessi, continuano ad essere erogati da ciascun comune titolare del contratto di lavoro ma sono integralmente computati come voci di costo del servizio e sono conseguentemente oggetto di riparto tra tutti i comuni partecipanti secondo le rispettive quote determinate dai criteri di cui agli allegati D) ed E). Quanto erogato direttamente al personale da ciascun comune partecipante può essere oggetto di compensazione, salvo conguaglio positivo o negativo, con la quota complessivamente dovuta dallo stesso per il funzionamento del servizio.

3. L'Assemblea dell'Unione BBO approva preventivamente rispetto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, ed in accordo con la complessiva pianificazione economico-finanziaria dell'Unione BBO, un budget contabile previsionale per l'anno di riferimento, quantificando il fabbisogno finanziario e la periodicità dei trasferimenti necessari in corso d'anno, a titolo di acconto, da parte dei comuni partecipanti.

4. L'Assemblea, sulla scorta dell'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Unione BBO nonché della specifica gestione del servizio, può porre a carico del bilancio dell'Unione BBO, sin dalla fase di previsione, specifiche tipologie di costi, valutata anche l'economia o la diseconomia della gestione unitaria del servizio in rapporto alla spesa complessiva precedentemente sostenuta dai comuni partecipanti a pari titolo.

5. Al termine di ciascun esercizio, in accordo con la rendicontazione economico-finanziaria dell'Unione BBO, l'Assemblea dell'Unione BBO approva il budget contabile consuntivo per l'anno di riferimento, dando conto dei criteri di riparto ed imputazione dei costi sostenuti e

quantificando i trasferimenti a saldo dovuti tra l'Unione BBO ed i comuni partecipanti, al netto delle compensazioni operate.

6. I Comuni si impegnano a trasferire all'Unione BBO, in uso o in proprietà, a titolo gratuito o dietro corrispettivo, secondo quanto previsto nei piani operativi di gestione delle attività, tutte le attrezzature, i beni mobili ed i crediti necessari allo svolgimento dell'attività del servizio. L'Unione BBO costituisce e amministra il proprio patrimonio iniziale e provvede all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

Art. 10 - Attività e servizi a carattere non ordinario.

1. L'Unione BBO svolge sul territorio di uno o più comuni partecipanti le attività ed i servizi che si rendano necessari sulla scorta delle esigenze e del fabbisogno rappresentato dagli organi competenti dell'Unione BBO e delle amministrazioni comunali.

2. Le attività che richiedono l'impiego di risorse umane e strumentali aggiuntive rispetto a quanto ordinariamente previsto con la pianificazione gestionale ordinaria del servizio vengono rese condizionatamente alla preventiva approvazione della quantificazione dei relativi costi e del riparto dei medesimi in capo alle amministrazioni comunali interessate.

3. Analogamente a quanto previsto nel comma precedente, le amministrazioni comunali interessate provvedono a rendere disponibili per l'Unione BBO le risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, relativamente al personale impiegato per svolgere le attività di cui al presente articolo. A tal fine, preventivamente, assicurano il necessario trasferimento di risorse e accettano la destinazione e l'impiego delle stesse da parte dell'Unione BBO.

Art. 11 – Riscossione delle entrate

1. Il gettito derivante dalla riscossione delle entrate di cui alla presente convenzione resta attribuito ai singoli comuni membri. La riscossione spontanea delle dette entrate resta in titolarità diretta delle singole amministrazioni comunali. L'Unione BBO assicura coordinamento e supporto per la definizione, la realizzazione e la gestione di forme omogenee di riscossione nell'ottica dell'economicità, efficacia ed efficienza della riscossione.

2. L'Unione BBO pianifica e cura l'esercizio associato per conto dei comuni membri della riscossione coattiva delle entrate di cui alla presente convenzione, e sulla scorta di specifici accordi aggiuntivi, di entrate diverse. Il Piano Operativo di Gestione del servizio può prevedere che una quota delle entrate coattivamente rimosse dall'Unione BBO sia destinata, secondo parametri fissi o proporzionali, alla parziale copertura di specifiche voci di costo sostenute per l'organizzazione delle attività di riscossione.

Art. 12 – Norme di chiusura

1. Le cifre esposte negli allegati assolvono ad una funzione esplicativa ed hanno pertanto carattere presuntivo e ricognitivo, restando dunque suscettibili di variazione anche sostanziale.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione BBO, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione BBO e alla normativa di legge vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.